



Circ. n. 171
Segreteria Dirigenza

Brescia, 10 dicembre 2015

A tutti i docenti
Ai genitori
Sito web
Agli atti

Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni.

La assidua frequenza è uno dei parametri di valutazione del comportamento e consente al contempo di conseguire migliori risultati anche nella acquisizione delle conoscenze.

In casi molto particolari possono verificarsi alcune difficoltà nella frequenza scolastica.

Il monte ore minimo di frequenza necessario per l'ammissione alle operazioni di scrutinio di fine anno è riportato nella tabella che segue unitamente alle deroghe adottate dall'Istituto.

In applicazione degli artt. 2 e 14 del D.P.R. 122/2009, ed in particolare al comma 7 dell'art. 14 che recita "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo";

preso atto della apposita delibera del Collegio dei Docenti,

1) Monte ore minimo di frequenza scolastica per allievo necessario per l'ammissione alle operazioni di scrutinio di fine anno:

CLASSE	SETTIMANE ANNUALI	ORE SETTIMANALI	ORE ANNUE	LIMITE FREQUENZA MINIMO
PRIMA	33	33	1089	ORE 816
SECONDA	33	32	1056	ORE 792
TERZA	33	32	1056	ORE 792
QUARTA	33	32	1056	ORE 792
QUINTA	33	32	1056	ORE 792

È stata approvata dal Collegio dei Docenti la possibilità di richiesta di procedere in deroga, adeguatamente documentata, per i seguenti casi:

- gravi motivi di salute;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (es. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- situazioni di particolare disagio sociale e psicologico certificate.

Nel caso di deroga la valutazione può avere luogo solo nel caso in cui il Consiglio di Classe consideri sufficiente la permanenza del rapporto educativo.

Il dirigente scolastico
Francesca D'Anna

Responsabile Procedimento Amministrativo: M. R.

